



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui all'articolo 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220.**

**VISTA** la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, e successive modificazioni”;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”;

**VISTA** la legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

**VISTA** la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*” e, in particolare, l'articolo 19, che prevede un credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi;

**VISTO** l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che “*con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e*





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza”;*

**VISTO** l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

**VISTO** l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**VISTO** l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

**VISTO** l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 gennaio 2018, recante "Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive", e successive modificazioni;

**VISTO** il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR");

**VISTO** il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*", e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

**VISTO** il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*";

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante "*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, e successive modificazioni”;

**VISTO** l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

**VISTO** il decreto direttoriale 21 ottobre 2022, rep. 3373, recante “*Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni*”, e successive modificazioni;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra cui, gli articoli 4 e 54;

**SENTITO** il Ministro delle imprese e del Made in Italy;

**D E C R E T A**

**CAPO I**

**Disposizioni generali**

Articolo 1

*Definizioni*





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
  - a. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;
  - b. «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
  - c. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
    - 1) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
    - 2) «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare come definito al comma 3, lettera b), del presente articolo oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito al comma 3, lettera c), del presente articolo.
  - d. «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
  - e. «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
  - f. «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
  - g. «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
  - h. «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
  - i. «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 20 minuti;





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- j. «videoclip»: l'opera audiovisiva realizzata per accompagnare e promuovere un brano musicale.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:
- a. «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del Codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
  - b. «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *p*) e *bb*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
  - c. «servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
- a. «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
  - b. «produzione esecutiva»: la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione delega, in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta «produttore esecutivo»;
  - c. «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente alle attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
  - d. «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
  - e. «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
  - f. «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- g. «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;

### Articolo 2

#### *Oggetto e requisiti*

1. Il presente decreto stabilisce, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato dell'Unione Europea, le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione, in relazione alla spesa sostenuta sul territorio nazionale per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana o dello Spazio Economico Europeo, su commissione di produzioni estere.
2. A pena di inammissibilità della richiesta, i soggetti richiedenti presentano la prova del versamento del contributo per le spese di istruttoria, da determinarsi entro il limite minimo di 200 euro e massimo di 10.000 euro, secondo le ulteriori specifiche e previsioni contenute in un apposito decreto direttoriale.
3. I soggetti richiedenti, oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2 e fermo restando quanto prescritto nei successivi articoli, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
  - a. sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  - b. essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
  - c. essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; tali limiti sono ridotti all'importo di 10.000 euro in relazione ai cortometraggi;
  - d. essere diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
  - e. essere in possesso di classificazione ATECO J 59.11;
  - f. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - g. non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
  - h. non avere in corso procedure concorsuali di liquidazione;





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- i. operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati sul territorio italiano per la produzione di opere audiovisive estere che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A di cui al presente decreto.
5. Non sono in ogni caso ammissibili le opere che rientrano nei casi di esclusione di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016.

### Articolo 3

#### *Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi*

1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione da parte di imprese di produzione estere, di opere audiovisive utilizzando prevalentemente manodopera italiana o dello Spazio Economico Europeo, in misura pari al 40 per cento del costo eleggibile di produzione della singola opera, di cui alla Tabella B del presente decreto.
2. Ai costi sopra la linea riconducibili a persone fisiche fiscalmente non residenti in un Paese dello Spazio Economico Europeo, di cui alla Tabella B allegata al presente decreto, è applicata l'aliquota pari al 30 per cento.
3. Il credito d'imposta fruito dalla medesima impresa, ai sensi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, in relazione alla produzione, rispettivamente di film e di opere audiovisive di nazionalità italiana, non cumula per il raggiungimento del limite annuale di cui al successivo comma 5. Il costo complessivo di produzione dell'opera audiovisiva dovrà essere attestato dall'impresa straniera committente.
4. Il beneficio spetta a condizione che il costo eleggibile sia almeno pari ad euro 250.000.
5. I benefici di cui al presente decreto spettano entro il limite massimo annuo, per ciascuna impresa o gruppo di imprese, di euro 20.000.000.
6. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici previsti nel presente decreto, le imprese di produzione esecutiva e le imprese di post-produzione italiane non devono possedere quote di diritti sull'opera audiovisiva, salvo i casi in cui, su espressa deroga della DGCA, è dimostrata l'impossibilità oggettiva di realizzare l'opera mediante un accordo di coproduzione internazionale, compartecipazione internazionale o produzione internazionale.

### Articolo 4

#### *Costo complessivo e costo eleggibile delle opere*







## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile dell'opera audiovisiva sono indicate nella Tabella B allegata al presente decreto e ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DGCA.
2. In particolare, con riferimento al costo:
  - a. sono eleggibili gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia per un ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione, a condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
  - b. sono eleggibili, nella misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione, i costi relativi alle voci “*Soggetto e sceneggiatura*”, “*Direzione*”, “*Attori principali*”, così detti “*costi sopra la linea*”, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali. Non sono, in ogni caso, eleggibili i costi sostenuti sul territorio nazionale relativi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, riferibili alle prestazioni creative ovvero artistiche di cui alla presente lettera, fatto salvo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale riconducibile agli effetti speciali relativi alla voce “*Attori principali*”;
  - c. non sono eleggibili il compenso per la produzione (“*producer fee*”) e le spese generali dell'impresa; ciascuna delle due voci è imputabile nel costo complessivo di produzione nella misura massima del 7,5 per cento del medesimo costo;
  - d. i costi del personale e delle figure professionali disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono eleggibili, per ciascun prestatore di lavoro, entro l'importo previsto nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, incrementato fino ad un massimo del venti per cento. Tale disposizione:
    - 1) si applica in caso di contratti collettivi nazionali stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2019; per i contratti collettivi stipulati in data antecedente e rinnovati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto nonché per i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per la prima volta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto la disposizione si applica a decorrere, rispettivamente, dall'entrata in vigore del rinnovo contrattuale ovvero dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo; in caso di mancato rinnovo, entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, di contratti collettivi nazionali esistenti e non rinnovati dopo il 1° gennaio 2019, ovvero in mancanza di contratti collettivi nazionali, i limiti massimi eleggibili dei costi del personale e delle figure professionali possono essere definiti secondo le specifiche contenute in apposito decreto direttoriale;
    - 2) si applica anche nelle ipotesi di cui al successivo comma 4.
3. Ai fini del calcolo del credito d'imposta, sono eleggibili le spese:
  - a. sostenute per l'acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b. sostenute per l'acquisto di beni e servizi da imprese che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia, nonché, a condizioni di reciprocità, da imprese con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
  - c. sostenute nei confronti di persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato dalla predetta spesa;
  - d. sostenute per adempiere alle previsioni del Protocollo di sicurezza dei lavoratori cineaudiovisivi, sottoscritto dalle parti sociali e riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2020, ed eventuali successive modificazioni, relativo all'emergenza sanitaria da COVID-19, inclusi i costi assicurativi e per tamponi per tutto il personale coinvolto nella produzione;
  - e. sostenute per l'adozione di protocolli volti a ridurre l'impatto ambientale delle produzioni audiovisive o per altre eventuali azioni in materia di sostenibilità ambientale previste dal Protocollo fra il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 gennaio 2024.
4. Nel caso di contratto di prestazione di servizi stipulato con terzi per l'esecuzione di singole parti di lavorazione dell'opera (cd contratto di service), sono eleggibili i relativi costi, come previsti al precedente comma 2, esclusivamente se aventi i requisiti di cui al precedente comma 3 e a condizione che la società affidataria abbia sede legale in Italia e non proceda a sua volta a sub-contrattare a soggetti terzi in modalità cd "a cascata". In sede di rendicontazione, l'impresa di produzione esecutiva o l'impresa di post-produzione dovrà specificare le singole prestazioni eseguite dal service, con il rispettivo costo, secondo le ulteriori specifiche contenute in un apposito decreto direttoriale.
5. Sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito d'imposta, solo le spese che non siano utilizzate per accedere a crediti d'imposta di altri Stati.

### Articolo 5

#### *Certificazione dei costi*

1. La certificazione di effettività e stretta inerenza all'opera dei costi eleggibili sostenuti, da presentare con la richiesta definitiva di credito d'imposta e i cui oneri sono a carico del richiedente, deve:
- a. essere firmata digitalmente;
  - b. attestare:
    - 1) l'applicazione di idonee procedure per la verifica dei costi sostenuti e dei rapporti intrattenuti coi fornitori;
    - 2) l'effettività delle spese, intesa come effettivo sostenimento della spesa medesima, e la stretta inerenza delle stesse rispetto all'opera audiovisiva;





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- 3) la conformità del costo complessivo e del costo eleggibile dell'opera alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, alla Tabella B allegata al presente decreto, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 3, comma 6.
2. Con apposito decreto direttoriale sono fissati i requisiti soggettivi dei certificatori, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente articolo, ivi inclusa la possibilità, da parte della DGCA, di disporre ulteriori verifiche rispetto alla certificazione ovvero alla congruità dei costi eleggibili e della conformità del beneficio concesso alle disposizioni legislative nonché alle disposizioni del presente decreto.
3. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
4. La DGCA si riserva comunque di effettuare verifiche di congruità dei costi e a rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo eleggibile.
5. Il credito d'imposta e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo dell'opera audiovisiva.

### CAPO II

#### **Richiesta e utilizzo del credito di imposta**

##### Articolo 6

##### *Richiesta del credito d'imposta*

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è riconosciuto a condizione che l'impresa di produzione esecutiva o l'impresa di post-produzione presenti, alternativamente:
  - a. la richiesta preventiva, con le modalità indicate all'articolo 7, e successivamente la richiesta definitiva di cui all'articolo 8;
  - b. la sola richiesta definitiva di cui all'articolo 8.
2. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR ed è utilizzabile a decorrere dalla data in cui si considera maturato il diritto alla sua fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto.
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è riconosciuto per intero all'esito positivo dell'istruttoria ed è utilizzabile in compensazione per il 70 per cento all'approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all'approvazione della richiesta definitiva.





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

La percentuale del 70 per cento è abbassata al 40 per cento per le imprese che ne facciano specifica richiesta.

4. L'importo del credito d'imposta è riconosciuto dalla DGCA previa verifica della regolarità contributiva.

### Articolo 7

#### *Richiesta preventiva*

1. Il credito d'imposta previsto nel presente decreto spetta, a pena di inammissibilità, a condizione che l'impresa di produzione esecutiva o l'impresa di post-produzione presenti, non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, alla DGCA la richiesta preventiva, che deve:
  - a. contenere comprova del pagamento del contributo per le spese istruttorie;
  - b. contenere tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda, come ulteriormente specificati in un apposito decreto direttoriale.
2. La DGCA comunica al produttore il riconoscimento della eleggibilità culturale dell'opera e il riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante entro 60 giorni dalla presentazione della domanda ovvero dal termine di presentazione delle domande eventualmente previsto nell'apposito decreto direttoriale.

### Articolo 8

#### *Richiesta definitiva*

1. La richiesta definitiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DGCA e deve essere presentata successivamente, ma non oltre il termine di centottanta giorni dal termine delle lavorazioni. Possono essere ammesse deroghe per sopravvenute ragioni tempestivamente comunicate e debitamente documentate e circostanziate.
2. La richiesta deve contenere:
  - a. la certificazione dei costi di cui all'articolo 5;
  - b. tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda come ulteriormente specificati in un apposito decreto direttoriale.
3. In assenza della richiesta preventiva, il soggetto richiedente deve altresì presentare:
  - a. la comprova del pagamento del contributo per le spese istruttorie;
  - b. tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda come ulteriormente specificati in un apposito decreto direttoriale.
4. La DGCA comunica ai soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l'importo del credito spettante definitivo.
5. Il credito d'imposta è calcolato in via definitiva sulla base dei costi eleggibili come indicati nella certificazione contabile di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo.





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

6. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verrà attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati comunque non oltre il 10 per cento.
7. Le disposizioni previste al comma 6 possono essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche sostanziali nella struttura produttiva dell'opera, a seguito di apposita richiesta da presentare alla DGCA contestualmente alla richiesta definitiva, ovvero per cause derivanti da forza maggiore connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e non collegati alla specifica produzione audiovisiva, e fatta comunque salva la previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.

### Articolo 9

#### *Obblighi da parte dei beneficiari*

1. A pena di decadenza dal beneficio, ai fini dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il produttore comunica alla DGCA, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DGCA medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera medesima sul territorio italiano.
2. A pena di decadenza dal beneficio, le imprese di produzione esecutiva e le imprese di post-produzione devono prevedere, per l'opera audiovisiva oggetto del beneficio, in presenza di concrete condizioni di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola o al supporto digitale, difetti di trattamento di pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale («*faulty stock*»), interruzione lavorazione («*cast insurance*»), fermo tecnico («*extra expense*»), infortuni troupe e attori, responsabilità civile generale e dipendenti.
3. Il beneficiario, a pena di decadenza dal beneficio, al momento della richiesta definitiva ha l'obbligo di comunicare, secondo le ulteriori specifiche indicate dalla DGCA, le parti dell'opera ovvero le fasi di lavorazioni dell'opera realizzate sul territorio nazionale per le quali è stata utilizzata l'intelligenza artificiale.
4. Gli eventuali contratti stipulati tra le imprese di produzione esecutiva o le imprese di post-produzione italiane con gli autori, interpreti ed esecutori dell'opera devono prevedere, a pena di inammissibilità, clausole che consentano:
  - a. agli autori di non assentire allo sfruttamento della propria opera da parte di sistemi di intelligenza artificiale;
  - b. agli interpreti ed esecutori di non assentire allo sfruttamento della propria immagine o prestazione professionale da parte di sistemi di intelligenza artificiale.
5. Il beneficiario, a pena di decadenza dal beneficio, ha l'obbligo di prevedere contrattualmente che vengano inseriti, nei titoli e nei materiali promozionali dell'opera, il





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

logo e il nome del Ministero della cultura, unitamente ad una dicitura che specifichi che l'opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, secondo le specifiche indicate dalla DGCA. In particolare, il logo e il nome del Ministero della cultura, unitamente alla dicitura sopra citata, devono essere inseriti con lo stesso rilievo e con la medesima modalità, per collocazione, frequenza, durata e dimensione, con cui è inserito il logo e il nome del produttore.

### Articolo 10

#### *Decadenza del credito d'imposta*

1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade:
  - a. qualora all'opera audiovisiva non vengano riconosciuti ovvero decadano i requisiti di eleggibilità culturale;
  - b. qualora non vengano soddisfatti gli altri requisiti o adempimenti previsti dal presente decreto.
2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

### Articolo 11

#### *Cedibilità del credito d'imposta*

1. Il credito d'imposta approvato in via definitiva di cui al presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate. I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
2. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso del cessionario nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del medesimo cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3. Ai fini della cedibilità di cui al presente articolo, il beneficiario deve avere ottenuto il credito d'imposta e deve presentare alla DGCA apposita domanda di cessione del credito con la comprova del versamento del contributo per le spese di istruttoria, di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto. All'interno della domanda, il beneficiario comunica il valore del credito definitivo maturato sulla base del costo eleggibile di produzione sostenuto, non utilizzato e oggetto di cessione, allegando il contratto di cessione del credito redatto in forma pubblica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 3, la DGCA verifica l'effettività del credito maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dal presente decreto, rilascia l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima.
5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del presente decreto, il cedente è tenuto a comunicare alla DGCA i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l'importo del credito ceduto. La DGCA comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito. L'importo del credito d'imposta è fruibile, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DGCA.
6. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute e l'accertamento delle sanzioni relative alla spettanza del credito d'imposta ceduto nei confronti del cedente.

### CAPO III

#### **Disposizioni finanziarie e adempimenti**

##### Articolo 12

##### *Controllo della spesa*

1. Per il credito disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 583 e 584, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
2. Con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo sono stabiliti, per ciascun anno finanziario, i termini e le modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive, anche con riferimento alle priorità da accordare ad opere in possesso, alla data di presentazione della domanda, della documentazione di cui agli articoli 7 e 8.

##### Articolo 13

##### *Adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato*





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. La DGCA provvede alla registrazione dei crediti d'imposta approvati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n.115.

### Articolo 14

#### *Modalità di fruizione del credito d'imposta*

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento del credito d'imposta.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DGCA, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Le risorse stanziare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 220 del 2016, per il credito di imposta di cui al presente decreto, sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

### Articolo 15

#### *Trasmissione dei dati*

1. La DGCA trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa entro il giorno 5 di ciascun mese, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione nel mese precedente, anche a seguito di operazioni di cessione di cui all'articolo 11, e l'importo del contributo concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette alla DGCA, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

## CAPO IV

### **Disposizioni finali**

### Articolo 16

#### *Monitoraggio e sanzioni*

1. La DGCA appronta appositi controlli per verificare la legittima concessione e fruizione del credito di imposta assegnato alle imprese. A tal fine, risorse non superiori a euro







## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

250.000 per l'anno 2024 e ad euro 500.000 a decorrere dall'anno 2025, assegnate con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016 in favore dei crediti di imposta di cui al presente decreto, possono essere destinate all'attività di monitoraggio e controllo, da effettuarsi anche mediante la stipula di una o più Convenzioni con altri organi dello Stato ovvero con enti o società specializzate.

2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, la DGCA provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate, accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione, ne dà comunicazione alla DGCA la quale, previa verifiche per quanto di competenza, procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 2.
4. La DGCA può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.
5. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DGCA l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DGCA del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.
7. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 6 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
8. Per i soggetti che presentano istanza di accesso al credito d'imposta previsto nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DGCA provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta,





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 17

*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il Capo V "Attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo" del decreto interministeriale 2 aprile 2021, recante "Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

Articolo 18

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Con uno o più appositi decreti direttoriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la DGCA predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto.
3. Per le richieste di credito d'imposta alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione per la realizzazione di opere non aventi il requisito della nazionalità italiana, presentate entro il 21 gennaio 2024 a valere sulle risorse dell'anno 2023, si applicano le disposizioni previste nel decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE





IL MINISTRO DELLA CULTURA  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**TABELLA A**  
**Eleggibilità culturale opere cinematografiche, televisive e web**

<b>I. REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ CULTURALE OPERE CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E WEB DI FINZIONE</b>	
<b>Requisito</b>	<b>Punti</b>
<b>A) CONTENUTI</b>	
A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva tratta da opera pubblicata letteraria o teatrale italiana o europea	5
A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante tematiche storiche, mitologiche e leggendarie, religiose, sociali, fantastiche, artistiche o culturali	30
A.3 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità/carattere di rilevanza storica, mitologica e leggendaria, religiosa, sociale, fantastica, artistica o culturale	25
A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto dell'opera audiovisiva in Italia o in Europa (minimo il 15 per cento delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia o in Europa) <sup>1</sup> ovvero A.4.2 Riprese in esterno dell'opera audiovisiva sul territorio italiano (minimo il 15 per cento delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura) <sup>2</sup>	5
A.5 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all'articolo 2 della legge 482/99 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura) <sup>3</sup>	5
<b>totale punteggio A)</b>	<b>70</b>
<b>B) PRODUZIONE</b>	
B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo - SEE (arredatore, <i>art director</i> , capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, <i>line producer</i> , montatore, scenografo)	3

<sup>1</sup> Un'opera audiovisiva si considera ambientata in Italia o in Europa se la storia si svolge in Italia o in Europa; a tal fine non ha incidenza se l'opera audiovisiva sia effettivamente girata sul territorio italiano o europeo. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

<sup>2</sup> Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

<sup>3</sup> Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.





IL MINISTRO DELLA CULTURA  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

B.2 Riprese in studio in Italia (minimo 20 per cento delle scene in interno contenute nella sceneggiatura girate in studi italiani) <sup>4</sup>	5
B.3 Effetti digitali in Italia	4
B.4 Effetti speciali in Italia	4
B.5 Registrazione musiche in Italia	3
B.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	3
B.7 Lavoro di laboratorio in Italia	5
B.8 Montaggio finale in Italia	3
<b>totale punteggio B)</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>100</b>
Punteggio totale minimo 50/100 per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale per le opere di cui ai Capi II, III, VI e VII del presente decreto.	

<b>II. REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ CULTURALE OPERE CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E WEB DI DOCUMENTARIO</b>	
<b>Requisito</b>	<b>Punti</b>
<b>A) CONTENUTI</b>	
A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali, artistici o culturali ovvero	35
A.1.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità artistica, storica, mitologica e leggendaria, religiosa, sociale o culturale	
A.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze etniche italiane o europee	20
A.3.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (minimo il 15 per cento delle scene della sceneggiatura ambientante in Italia o in Europa) ovvero	10
A.3.2 Riprese in esterno in Italia (minimo il 15 per cento delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia,	
A.4 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all'articolo	5

<sup>4</sup> Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.





IL MINISTRO DELLA CULTURA  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2 della legge n. 482/1999 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura) <sup>5</sup>	
<b>totale punteggio A)</b>	<b>70</b>
<b>B) PRODUZIONE</b>	
B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo - SEE (arredatore, <i>art director</i> , capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, <i>line producer</i> , montatore, scenografo)	4
B.2 Effetti digitali in Italia	3
B.3 Effetti speciali in Italia	3
B.4 Registrazione musiche in Italia	3
B.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	5
B.6 Lavoro di laboratorio in Italia	4
B.7 Montaggio finale in Italia	8
<b>totale punteggio B)</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>100</b>
Punteggio totale minimo 50/100 per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale per le opere di cui ai Capo IV e VI del presente decreto.	

<b>III. REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ CULTURALE OPERE CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E WEB DI ANIMAZIONE</b>	
<b>Requisito</b>	<b>Punti</b>
<b>CONTENUTI</b>	
A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva tratti da opera letteraria italiana o europea	5
A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante tematiche storiche, mitologiche e leggendarie, religiose, fantastiche, sociali, artistiche o culturali	20
A.3 Soggetto/sceneggiatura dell'opera riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, mitologica e leggendaria, religiosa, fantastica, sociale o culturale	10
A.4 Soggetto o sceneggiatura dell'opera audiovisiva particolarmente appropriato per bambini e giovani	10
A.5 Soggetto o sceneggiatura dell'opera orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni.	20

<sup>5</sup> Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.





IL MINISTRO DELLA CULTURA  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

A.6 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all'articolo 2 della legge n. 482/1999 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura) <sup>6</sup>	5
<b>totale punteggio A)</b>	<b>70</b>
<b>B) PRODUZIONE</b>	
B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo - SEE (arredatore, <i>art director</i> , capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, <i>line producer</i> , montatore, scenografo)	3
B.2 Pre-produzione in Italia ( <i>Model pack</i> , <i>storyboard</i> ) $\geq 50\%$	4
B.3 Lavoro di <i>layout</i> animazione in Italia in percentuale pari a $\geq 20\%$	4
B.4 Lavoro di <i>lighting rendering compositing</i> in Italia in percentuale pari a $\geq 50\%$	2
B.5 Effetti digitali in Italia	2
B.6 Registrazione musiche in Italia	4
B.7 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	4
B.8 Lavoro di laboratorio in Italia	2
B.9 Montaggio finale in Italia	5
<b>totale punteggio B)</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>100</b>
Punteggio totale minimo 50/100 per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale per le opere di cui ai Capi V e VI del presente decreto.	

**TABELLA B**  
**Costi di produzione<sup>7</sup>**  
(come specificati nella modulistica predisposta dalla DGCA)

<sup>6</sup> Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

<sup>7</sup> Non sono eleggibili i costi sostenuti per le spese istruttorie di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.





IL MINISTRO DELLA CULTURA  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

<b>1</b>	<b>SVILUPPO E ACQUISTO DIRITTI</b>
1.1	soggetto e sceneggiatura ( <i>entro il max del 30% CP con 1.2, 2.1, 2.2, 3.1</i> )
1.2	diritti di adattamento / diritti derivati ( <i>entro il max del 30% CP con 1.1, 2.1, 2.2, 3.1</i> )
1.3	diritti musicali
1.4	acquisto altri diritti
1.5	altri costi di sviluppo
<b>2</b>	<b>REGIA</b>
2.1	compenso regista ( <i>entro il max del 30% CP con 1.1, 1.2, 2.2, 3.1</i> )
2.2	altri costi relativi al regista ( <i>entro il max del 30% CP con 1.1, 1.2, 2.1, 3.1</i> )
<b>3</b>	<b>CAST ARTISTICO</b>
3.1	attori principali ( <i>entro il max del 30% CP con 1.1, 1.2, 2.1, 2.2</i> )
3.2	attori secondari
3.3	restante cast artistico
3.5	altri costi relativi al cast artistico
<b>4</b>	<b>PRE-PRODUZIONE E PRODUZIONE</b>
4.1	reparto produzione
4.2	reparto regia
4.3	scenografia, teatri e costruzioni
4.4	reparto <i>location</i>
4.5	reparto <i>props</i>
4.6	effetti speciali, <i>stunt</i> , comparse
4.7	costumi, truccatori , parrucchieri
4.8	camera, supporti digitali e pellicola
4.9	elettricisti e reparto fotografia
4.10	Macchinista
4.11	reparto sonoro
4.12	trasporti





IL MINISTRO DELLA CULTURA  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4.13	viaggi e altre spese relative alla pre-produzione
4.14	viaggi e altre spese relative alla produzione
4.15	noleggio mezzi tecnici
<b>4.16</b>	<b>adozione di protocolli atti a ridurre l'impatto ambientale delle produzioni audiovisive</b>
<b>5</b>	<b>ANIMAZIONE</b>
5.1	scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione
5.2	<i>storyboard, lay-out e animatics</i>
5.3	<i>animation, modelling &amp; lighting</i>
5.4	<i>color, composite &amp; vfx</i> effetti speciali visivi
5.5	<i>production pipeline &amp; management</i>
5.6	utilizzo <i>software, hardware</i> e altre apparecchiature
5.7	attori e doppiaggio
5.8	altri costi di animazione
<b>6</b>	<b>POST-PRODUZIONE E LAVORAZIONI TECNICHE</b>
6.1	laboratori sviluppo e stampa
6.2	post-produzione visiva
6.3	post-produzione Sonora
6.4	Montaggio
6.5	<i>vfx</i> - effetti speciali visivi
6.6	musica
6.7	spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione
6.8	altre spese di post-produzione e lavorazioni
<b>6.9</b>	<b>Spese per consentire la fruizione da parte di persone con disabilità</b>
<b>7</b>	<b>SPESE GENERALI</b>
7.1	spese generali ( <i>max 7,5% CP con 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, non eleggibile</i> )
7.2	spese generali – <i>deferrals</i> ( <i>max 7,5% CP con 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, non eleggibile</i> )





IL MINISTRO DELLA CULTURA  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7.3	<i>producer's fees (max 7,5% CP, non eleggibile)</i>
7.4	<i>imprevisti (max 7,5% CP con 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, non eleggibile)</i>
7.5	<i>altri deferrals e contributi in servizi (max 7,5% CP con 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, non eleggibile)</i>
7.6	<b>costi di amministrazione e altri costi direttamente imputabili all'opera</b>
7.7	<i>promozione e marketing</i>
<b>8</b>	<b>ASSICURAZIONI, GARANZIE E FINANZIAMENTI (direttamente imputabili all'opera)</b>
8.1	<i>oneri assicurativi e spese legali (max 7,5% CP con 8.2 e 8.3)</i>
8.2	<i>oneri di garanzia (max 7,5% CP con 8.1 e 8.3)</i>
8.3	<i>oneri finanziari (max 7,5% CP con 8.1 e 8.2)</i>

Legenda:

CP = Costo complessivo di produzione

Costi sopra la linea: voci 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 eleggibili per un massimo del 30 per cento del costo complessivo di produzione.